

REGOLAMENTO (CE) N. 1159/95 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1995

relativo alle domande di titoli d'esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di cui al codice NC 1001 90 99

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato, da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/95⁽³⁾, dispone che, ove si faccia espresso riferimento al presente paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli d'esportazione, comportanti fissazione anticipata della restituzione, vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda; che, a norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli d'esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare; che le domande di titoli presentate in data 19 maggio 1995 vertono su 1 000 000 t

di grano tenero e che il quantitativo massimo da impegnare è di 750 000 t; che occorre fissare la percentuale di riduzione corrispondente per le domande di titoli d'esportazione presentate in data 19 maggio 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione, per il grano tenero di cui al codice NC 1001 90 99 presentate in data 19 maggio 1995, e trasmesse alla Commissione prima del 20 maggio 1995, sono accolte per i quantitativi ivi indicati, previa applicazione del coefficiente 0,75. Le domande che non vengano trasmesse alla Commissione prima del 20 maggio 1995 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 106 dell'11. 5. 1995, pag. 8.